

R.G. 2121 / 2026



Tribunale di BARI

Quarta Sezione Civile Volontaria Giurisdizione

Il Giudice, Assunta Napoliello

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con domanda depositata ai sensi degli artt. 12 ss. del d.lgs. n. 14/2019 (CCII), [REDACTED] ha presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi, rappresentando di trovarsi in una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario tale da rendere probabile l'insolvenza, pur in presenza di concrete prospettive di risanamento.

La società opera nel settore della grande distribuzione organizzata, gestendo una rete di undici punti vendita dislocati in vari comuni della provincia di Bari. Dalla documentazione contabile allegata emergerebbe un progressivo deterioramento degli equilibri economico-finanziari, riconducibile, tra l'altro, all'aumento dei costi di gestione, alla compressione dei margini operativi e al contesto macroeconomico sfavorevole, a fronte di un'attività aziendale tuttora in esercizio.

Con decreto del 3 marzo 2026 è stato nominato l'esperto indipendente, che ha accettato l'incarico in data 4 marzo 2026, dichiarando il possesso dei requisiti di indipendenza di legge. L'istanza di applicazione delle misure protettive è stata depositata in data 5.3.2026, prima della relativa pubblicazione nel Registro delle imprese, poi avvenuta in data 9.3.2026.

La ricorrente illustra un piano di risanamento articolato su più direttrici, fondato, in sintesi:

- sulla cessione di un ramo d'azienda, relativo a parte dei punti vendita, con trasferimento dei rapporti contrattuali e del personale e conseguente generazione di liquidità;
- su un intervento di finanza esterna / ricapitalizzazione da parte della società [REDACTED] qualificato come elemento centrale dell'operazione di risanamento;
- sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche mediante dismissioni selettive e gestione degli immobili, con produzione di flussi destinati al soddisfacimento dei creditori;
- sull'avvio e la prosecuzione di trattative con i principali creditori, inclusi quelli finanziari, fiscali e previdenziali.

Secondo la prospettazione della società istante, tale assetto consentirebbe di preservare la continuità aziendale e di assicurare un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto allo scenario liquidatorio.

Sulla base dei fatti esposti, [REDACTED] ha chiesto al Tribunale:

1. in via principale, l'applicazione delle misure protettive ex art. 18 CCII, e in particolare:

- il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società;
 - la sospensione delle azioni di adempimento e delle decadenze;
 - il divieto di revoca unilaterale di affidamenti e contratti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori;
 - la sospensione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale per la durata delle misure;
2. in via ulteriore e consequenziale, l'estensione delle misure protettive anche nei confronti dei garanti, anche essi ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED], che hanno prestato garanzie ipotecarie a favore degli obbligazionisti della società, con inibizione dell'avvio o della prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sui beni ipotecati di proprietà di tali soggetti;
 3. in ogni caso, l'adozione di ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e funzionale al buon esito delle trattative, nonché la fissazione dell'udienza di cui all'art. 18 CCII.
 4. Nel ricorso è stata formulata anche una specifica richiesta cautelare volta al ripristino della fornitura elettrica interrotta da [REDACTED]

A sostegno delle domande proposte, la società ricorrente deduce che:

- le misure protettive richieste sarebbero funzionali alla prosecuzione dell'attività aziendale e al buon esito delle trattative in corso, evitando iniziative individuali dei creditori idonee a compromettere la continuità e a vanificare le operazioni di cessione e riorganizzazione già previste;
- l'assenza delle misure determinerebbe il rischio di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori, con conseguente pregiudizio per l'equilibrio complessivo del piano di risanamento;
- quanto alla richiesta di estensione delle misure ai garanti, l'escussione delle garanzie ipotecarie prestate da [REDACTED] e [REDACTED] inciderebbe negativamente sull'assetto del piano, in quanto:
 - per [REDACTED], l'aggressione del patrimonio ipotecato comprometterebbe la capacità della stessa di effettuare l'apporto finanziario previsto, ritenuto essenziale per il risanamento;
 - per [REDACTED], l'esecuzione sui beni immobili determinerebbe una dispersione di valore, precludendo una gestione coordinata e una valorizzazione complessiva degli asset nell'ambito dell'operazione;
- l'inibitoria richiesta nei confronti dei garanti sarebbe temporanea, strumentale e proporzionata, e non arrecherebbe un pregiudizio ingiustificato ai creditori garantiti, i quali, secondo la prospettazione della ricorrente, conseguirebbero un soddisfacimento migliore nell'ambito della soluzione negoziata rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con decreto del 9 marzo 2026 è stata fissata l'udienza di comparizione dell'esperto e delle parti interessate per il 14 aprile 2026, con riserva di eventuali atti istruttori.

Nel procedimento di costituivano i creditori:

[REDACTED], quale creditore per compensi e spese legali, chiedendo – tra l'altro – che l'eventuale conferma delle misure sia contenuta entro un termine breve e subordinata alla produzione del piano completo e all'avvio effettivo delle trattative in buona fede;

██████████ e ██████████, quali creditrici per prestazioni professionali, deducendo anche profili di conoscenza incompleta degli atti e chiedendo, in ogni caso, che l'eventuale conferma sia limitata temporalmente e che sia rigettata l'estensione ai patrimoni di ██████████ ██████████, ovvero rigorosamente delimitata;

██████████, opponendosi alla domanda cautelare di ripristino della fornitura e contestando, altresì, la conferma delle misure protettive per asserita carenza documentale del piano e per profili inerenti alla specifica posizione creditoria; la resistente ha dedotto che la sospensione della fornitura e la risoluzione del rapporto contrattuale sarebbero intervenute anteriormente alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 18, co. 1, CCII e, comunque, in legittimo esercizio delle prerogative contrattuali e regolatorie, richiamando anche l'esito di un precedente procedimento cautelare;

██████████, quale Rappresentante Comune degli obbligazionisti, nell'interesse della massa obbligazionaria riconducibile ██████████, deducendo un credito obbligazionario nominale pari a € 3.360.000,00 (oltre accessori), assistito da un articolato pacchetto di garanzie (tra cui ipoteche e pegni), e chiedendo il rigetto dell'estensione delle misure ai garanti, anche evidenziando criticità di fattibilità e proporzionalità della manovra prospettata.

Si costituivano altresì i creditori ██████████. non opponendosi alla richiesta di conferma delle misure protettive così come richieste.

La richiesta di misure protettive veniva pubblicata sul Registro delle Imprese in data 9.3.2026 (come risulta dalla visura aggiornata della CCIAA BA, doc. all. a note del 8.4.2026),

All'esito dell'audizione dell'esperto e delle parti all'udienza del 14.4.2026, il procedimento è stato riservato per la decisione.

Letto il parere favorevole dell'esperto;

preso atto della rinuncia alla richiesta della misura di ripristino della fornitura di energia elettrica nei confronti della società ██████████, come dichiarato dal procuratore della società istante nel corso della udienza del 14.4.2026,

OSSERVA

ritenuto che l'impresa non sia ancora insolvente, ma versi in una situazione di temporanea illiquidità, come confermato sia dal parere dell'esperto che dall'esito del test di autodiagnosi che consentono di ritenere plausibile il risanamento con l'attuazione di un piano idoneo allo scopo, di cui è menzione in atti;

rilevato che, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, il Tribunale può confermare le misure protettive richieste dall'imprenditore in composizione negoziata quando esse risultino strumentali al buon esito delle trattative, proporzionate e necessarie rispetto alle iniziative individuali dei creditori, e quando il percorso prospettato evidenzi ragionevoli prospettive di risanamento, ferma la verifica giudiziale in concreto dell'adeguatezza del perimetro, dell'oggetto e della durata della protezione;

che le misure protettive costituiscono uno strumento di tutela funzionale (e non automatico) alla prosecuzione delle trattative: esse devono essere quindi calibrate in modo da evitare un sacrificio ingiustificato delle prerogative dei creditori, potendo il Tribunale modularne durata e contenuto anche mediante prescrizioni e condizioni idonee a garantire la serietà delle trattative, la trasparenza informativa e l'effettiva finalizzazione al risanamento;

che, giova ricordare, la valutazione cui è chiamato il Tribunale ai sensi dell'art. 19 CCII si traduce essenzialmente nella determinazione se le misure protettive meritino conferma perché funzionali allo svolgimento di una trattativa seria, tenuto conto del possibile pregiudizio che esse possano cagionare alla posizione dei creditori. Invertendo l'angolo prospettico, ciò che si deve verificare è l'incapacità delle misure protettive di assicurare il buon esito delle trattative ovvero, in via alternativa, il fatto che esse appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori (pur essendo questa alternativa il presupposto per la caducazione ai sensi dell'art. 19, co. 6, di misure protettive già efficaci, si può sostenere che essa debba ricorrere anche in sede di conferma ai sensi dell'art. 19, co. 4.);

che, così argomentando, si perviene alla conclusione che, perché possa il Tribunale assumere una decisione di conferma delle misure protettive, esse devono essere strumentalmente idonee a salvaguardare trattative che siano effettivamente in corso, calate nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non risulti, ad un esame obiettivo, "manifestamente implausibile", in considerazione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento presentato dalla impresa. Siffatto giudizio può essere attinto da elementi estrinseci dotati di una sufficiente sintomaticità di tale idoneità, quale, proprio, l'assenza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere; e, sul piano interno della strategia di risanamento, la sua chiarezza, nonché la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni alla sua base; ancora, la prospettiva che la continuità, durante la fase della composizione, non eroda la cassa sottraendo le risorse, così da assicurare ai creditori che l'invocata 'stay' non vada a compromettere le loro aspettative di soddisfazione, e addirittura ingenerando in alcuni creditori l'aspettativa di un minimo di soddisfazione che, invece, nella prospettiva liquidatoria risulterebbe precluso;

che, a tal fine, un ruolo significativo va attribuito al parere che l'Esperto è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 19, co. 4, CCII;

rilevato che, così descritto in via di principio il perimetro entro il quale è chiamato ad esprimersi il Tribunale per la conferma delle misure protettive, nella specie deve considerarsi che l'esperto nel suo parere ha così concluso: ".....Può ritenersi ragionevolmente efficace il piano di risanamento ipotizzato dalla ricorrente, tenuto in debito conto l'esito del test pratico sulla ragionevole perseguibilità del risanamento, prevedendo lo stesso una soddisfazione dei debiti privilegiati post stralcio al 74,47% e dei debiti chirografari post stralcio al 36,13%, ma anche nuove strategie e iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa, come ampiamente evidenziate al paragrafo precedente, nonché la prospettiva di immissione di nuova finanza a servizio del debito. Le misure atte a superare la crisi, come riportate nel Progetto di piano allegato, appaiono percorribili alla luce degli elementi attualmente disponibili e degli accertamenti preliminari condotti. Pertanto, si esprime un parere prudenzialmente favorevole circa la ragionevole perseguibilità degli obiettivi del piano di risanamento, se attuato nei termini prospettati dall'impresa, e al superamento della situazione di crisi....Alla luce degli elementi in precedenza esplicitati, in sintesi si rileva che:

-l'impianto contabile è di fatto attendibile e la Società NON si trova in stato di insolvenza irreversibile, disponendo della minima liquidità per sostenere gli impieghi correnti;

- il piano si fonda inoltre non solo sulla prosecuzione della medesima attività aziendale, ma anche su misure di discontinuità;

- valutazione dell'esistenza e dell'effettivo utilizzo di un piano di tesoreria con orizzonte minimo di sei mesi necessario per la programmazione dei flussi finanziari futuri;

- NON sono inoltre emersi elementi che la scrivente ritiene possano configurare atti distrattivi e posti in essere dall'organo gestorio in frode ai creditori;

- Nel complesso, il piano di risanamento mira a conseguire una riduzione strutturale dei costi e un incremento sostenibile dei ricavi, ponendo le basi per il recupero dell'equilibrio economico-finanziario e la ricostruzione della fiducia dei creditori. Le misure adottate non rappresentano un intervento emergenziale, ma un progetto di rilancio strategico orientato al lungo periodo.

Quanto all'ulteriore presupposto del *periculum in mora* – ovvero la funzionalità delle misure richieste al raggiungimento del risultato finale della ristrutturazione dell'impresa e la conseguente prognosi circa il pregiudizio al risanamento che conseguirebbe alla loro mancata adozione – l'attuale presenza di concrete prospettive di risanamento nell'ambito della composizione negoziata consente una prognosi favorevole anche in merito a questo secondo presupposto, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare il risanamento aziendale, ma anche la continuità di impresa. La concessione di tali misure rappresenta, infatti, un elemento necessario per prevenire ulteriori iniziative giudiziarie, che se intraprese nel corso delle trattative potrebbero compromettere la continuità aziendale e pregiudicare le prospettive di riequilibrio economico-finanziario.

Come già esposto innanzi la ██████ è già esposta a plurime procedure esecutive avviate da diversi creditori, e il rischio di ulteriori azioni esecutive da parte dei creditori commerciali, tributari e previdenziali, nonché il rischio di revoca delle linee di credito da parte degli istituti bancari, in assenza delle misure protettive, comprometterebbe la continuità aziendale, impedendo la cessione del ramo d'azienda e la positiva conclusione delle trattative in corso con i creditori, con aggravamento del passivo. Il rapido raggiungimento dell'accordo con il fornitore principale ██████ attesta – fermi restando i già richiamati limiti di un giudizio necessariamente preliminare e provvisorio – allo stato che le consultazioni sino ad oggi intercorse con i principali attori dell'ipotizzata ristrutturazione potrebbero condurre all'esito sperato dalla Società.....”;

che, in buona sostanza, ritiene l'esperto, che la eventuale revoca delle misure protettive impedirebbe la continuità dell'attività e mettere a rischio il risanamento dell'impresa;

ritenuto che la conclusione dell'esperto va condivisa, in quanto basata sulla documentazione esaminata nel contraddittorio delle parti e con ragionamento logico: in forza degli elementi e dei rilievi innanzi esposti la misura protettiva richiesta deve ritenersi strumentale al buon esito delle trattative considerando, d'altro canto, che le predette misure non sono idonee a danneggiare in modo definitivo gli interessi dei creditori, atteso il limite temporale fissato dalla legge (120 giorni prorogabili di massimo ulteriori 120 giorni) e la loro natura reversibile, nell'eventualità in cui in un secondo momento dovesse emergere che le stesse non siano idonee ad assicurare il buon esito delle trattative o risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ex art. 19, comma 6 CCII;

rilevato che, nel contemperamento tra opposte esigenze, ovvero la tutela della continuità imprenditoriale e l'interesse economico confliggente del singolo creditore che non necessariamente corrisponde all'interesse della massa – dovendosi ricordare che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente, secondo correttezza e buona fede, in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto per la auspicabile buona riuscita della composizione negoziata – non può negarsi la conferma delle misure protettive, tanto più quando le trattative sono già state avviate al momento della presentazione del ricorso e, per uno dei creditori maggiori, già concluse (cfr. parere esperto): come detto, quel che deve essere valutato è se il piano di risanamento sia idoneo a consentire il risanamento della impresa e le misure siano funzionali al fine individuato; nel caso, l'esperto, nella relazione, ha espresso un giudizio di prognosi favorevole di ragionevole probabilità di risanamento e di funzionalità delle misure al buon esito delle trattative;

che, tutti gli elementi considerati, costituiscono un sufficiente sostrato per la prosecuzione di serie trattative con i creditori nella prospettiva di un probabile risanamento e, in relazione a questo, inducono a ravvisare un nesso di strumentalità delle misure protettive sopra indicate: va d'altra parte osservato che le misure richieste non appaiono eccessive o sproporzionate, ove si consideri che l'arco temporale richiesto per le trattative è congruo rispetto al numero di creditori con i quali ancora deve essere raggiunto un accordo;

rilevato che, quanto alla durata delle misure protettive, il Tribunale ritiene, nel caso di specie, di doverle confermare per il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 19 CCII, termine che appare congruo e proporzionato in relazione alla complessità della situazione aziendale rappresentata, al numero e all'eterogeneità dei creditori coinvolti (commerciali, finanziari, professionali e obbligazionari), nonché alla articolazione delle operazioni prospettate nel percorso di risanamento: in particolare, la manovra descritta dalla ricorrente si fonda su una pluralità di iniziative tra loro coordinate – cessione o riorganizzazione di rami aziendali, valorizzazione del patrimonio immobiliare, ipotizzati apporti finanziari e interlocuzioni con creditori pubblici e privati – che richiedono, per loro natura, tempi tecnici non compatibili con una protezione di durata eccessivamente contenuta, pena il rischio di vanificare in radice la funzione stessa delle misure protettive;

che, la durata di centoventi giorni risulta, per contro, coerente con la ratio dell'istituto, che non mira a una sospensione generalizzata e indefinita delle pretese creditorie, ma a garantire un arco temporale sufficiente e controllato entro cui l'imprenditore e l'esperto possano verificare seriamente la praticabilità di soluzioni negoziali, sotto la vigilanza del Tribunale e nel rispetto del principio di proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori;

considerato che le criticità sollevate, in particolare, dal creditore [REDACTED] sulle modalità di erogazione della finanza esterna da parte della [REDACTED], rappresentando una plausibile violazione del disposto dell'art. 2359 bis cc, in questa fase procedimentale, durante la quale il debitore chiede un “fermo programmato e temporale” di eventuali azioni di aggressione del patrimonio al fine di avviare e concludere le trattative con i singoli creditori che la medesima società vorrà coinvolgere, non inficia il piano di risanamento potendo, nelle more, la debitrice valutare altre e diverse modalità di apporto di finanza laddove, nello stesso piano di risanamento, è detto che l'apporto “potrà” avvenire con la sottoscrizione di aumento di capitale ossia non escludendo che la finanza esterna, promessa in ogni caso da [REDACTED] possa essere versata e offerta con modalità diverse;

che le ulteriori doglianze attengono a profili estranei al perimetro del presente procedimento (ammontare del credito e/o sua esistenza con riferimento a quello dei professionisti, allo stato non supportato da titolo giudiziale né inserito in bilancio considerando che le fatture pro-forma allegate sono tutte state emesse in data successiva alla richiesta di misure protettive) ossia non riferite alla funzionalità delle misure richieste al buon prosieguo delle trattative e alla serietà del piano di risanamento che, per quanto detto in precedenza, allo stato appare plausibile e concreto per come attestato dall'esperto nel suo parere;

rilevato che, quanto alla richiesta di estensione ai garanti [REDACTED] e [REDACTED]), va osservato in generale che l'art. 18 del d.lgs. n. 14/2019 prevede che, su istanza dell'imprenditore che ha presentato domanda di accesso alla composizione negoziata, il tribunale possa disporre misure protettive del patrimonio, funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative e a preservare la continuità aziendale, inibendo o sospendendo le azioni esecutive e cautelari dei creditori. Dal tenore letterale della norma e dalla ratio dell'istituto, le misure protettive sono concepite quale strumento di tutela del patrimonio dell'imprenditore istante, in una fase che precede l'eventuale accesso a una procedura concorsuale, e sono pertanto strutturalmente collegate alla persona del debitore e ai beni direttamente funzionali all'esercizio dell'impresa. Ne consegue che l'estensione automatica delle misure protettive a soggetti terzi, quali coobbligati o garanti non istanti, non trova fondamento espresso nel dato normativo e si pone in deroga al principio generale di autonomia delle obbligazioni di garanzia, secondo cui il creditore conserva il diritto di agire nei confronti del garante anche in pendenza di strumenti di regolazione della crisi riferiti esclusivamente al debitore principale;

che, tuttavia, la richiesta di “estensione delle misure protettive” nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED], va più propriamente qualificata quale richiesta di misura cautelare atipica, la cui causa va considerata

meritevole di tutela (analogamente a quanto disposto dall'art. 1322 c.c.), se ed in quanto possa concretamente condurre al risanamento, rendendo temporaneamente indisponibile nei confronti dei creditori ipotecari i beni immobili posti a garanzia del loro credito senza pregiudizio futuro per i creditori interessati dalla misura, i quali, ove il tentativo di risanamento non dovesse avere esito positivo, non vedrebbero comunque pregiudicate le loro ragioni (come confermato dall'esperto nel suo parere);

che, così inquadrata e qualificata, la misura può essere concessa in ipotesi del tutto eccezionali e circoscritte, laddove sia dimostrato, in modo rigoroso: a) un nesso causale diretto e immediato tra l'aggressione del patrimonio del garante e la compromissione delle trattative in corso; b) il ruolo strutturale e indispensabile del garante nell'attuazione del piano di risanamento; c) la proporzionalità della misura, sotto il profilo dell'equilibrato bilanciamento tra l'interesse dell'impresa al risanamento e il diritto dei creditori alla conservazione delle proprie garanzie. Conseguo che l'eventuale applicazione della misura nei confronti dei garanti può, al più, essere configurata come eccezionale, temporanea e strettamente funzionale alla prosecuzione delle trattative, con delimitazione oggettiva e soggettiva dell'efficacia inibitoria, e con possibilità di revoca immediata ove venga meno la concreta utilità della misura rispetto all'obiettivo di composizione della crisi;

ritenuto che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per concedere la misura cautelare nei termini di inibire azioni esecutive sul patrimonio delle società garanti nei limiti e alle condizioni di seguito precisate, sussistendo quel necessario nesso tra la misura richiesta e la finalità della CNC della società debitrice;

considerato, che la ricorrente ha dedotto che la società ██████████, garante per l'indebitamento obbligazionario mediante concessione di ipoteche su beni di proprietà, sarebbe chiamata a svolgere un ruolo centrale nel piano di risanamento, attraverso un apporto di finanza esterna / ricapitalizzazione qualificato come elemento essenziale dell'operazione, sicché l'eventuale escussione delle garanzie ipotecarie inciderebbe sulla capacità della stessa di eseguire tale intervento, compromettendo l'equilibrio complessivo della manovra;

che, quanto alla società ██████████, la richiesta di estensione si fonda, invece, sulla prospettata esigenza di preservare l'unitarietà e la valorizzazione coordinata del patrimonio immobiliare, assumendosi che l'escussione delle garanzie ipotecarie determinerebbe una dispersione di valore tale da riflettersi negativamente sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori nell'ambito della composizione negoziata;

che tali deduzioni, pur evidenziando un collegamento funzionale tra il patrimonio dei garanti e il progetto di risanamento, devono tuttavia essere valutate alla luce del carattere eccezionale e derogatorio dell'estensione delle misure protettive a soggetti terzi, la quale è ammissibile solo ove risulti adeguatamente dimostrato che l'iniziativa esecutiva sui beni dei garanti non costituisca un mero riflesso indiretto della crisi dell'impresa, ma si traduca in un pregiudizio immediato e non altrimenti evitabile per il buon esito delle trattative;

che, nel suo parere l'esperto ha affermato che: “.....Nella stessa prospettiva appare funzionale la richiesta di estensione delle misure protettive e cautelari alle Società ██████████ e ██████████, al fine di evitare che, nel corso delle trattative e per il buon esito delle stesse, i creditori obbligazionisti possano procedere con l'escussione delle garanzie ipotecarie concesse dalle suddette Società. La loro aggressione patrimoniale da parte dei creditori sociali può compromettere l'intera esecuzione del piano di risanamento, atteso che ██████████ ha assunto l'impegno concreto e documentato di contribuire al risanamento mediante l'apporto di finanza esterna essenziale per l'attuazione del piano e l'escussione delle garanzie ipotecarie prestate comprometterebbe la sua capacità di effettuare l'apporto previsto; al contempo l'escussione delle garanzie ipotecarie prestate da ██████████. – società partecipata dalla Società ██████████- comprometterebbe l'equilibrio patrimoniale del gruppo e la capacità di generare i flussi di cassa previsti dal piano..”;

che, tuttavia, proprio in ragione del carattere derogatorio dell'estensione a soggetti terzi e della necessità di tutelare il diritto del creditore garantito, tale estensione non può essere generalizzata né automatica, ma deve

essere rigorosamente delimitata sotto il profilo soggettivo, oggettivo e temporale, nonché subordinata a stringenti obblighi informativi e di verifica: la domanda quindi è fondata non già in quanto volta a paralizzare in via generalizzata l'enforcement delle garanzie, bensì esclusivamente quale strumento strumentale e provvisorio a consentire la verifica, in un arco temporale definito e controllato, della reale praticabilità del percorso negoziale prospettato, ferma la revocabilità immediata della misura in caso di esito negativo o di difetto di collaborazione;

ritenuto che il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* siano connaturati alla CNC ed alla situazione descritta nel parere dell'esperto, oltre che alla attuata verifica del nesso di strumentalità tra le misure protettive e quella cautelare atipica e il tentativo di risanamento in atto;

ritenuto che le misure non espressamente indicate siano già previste *ex lege*, per cui non occorre qui ribadire, dato che esse operano comunque prescindendo da un'espressa menzione nel provvedimento del giudice, che sarebbe conseguentemente del tutto pleonastica;

per tali ragioni, in accoglimento della domanda oggetto di espressa e determinata formulazione, va disposta la conferma delle misure protettive come richieste, per il termine massimo di 120 giorni;

P.Q.M.

visti gli artt. 18 e 19 CCII;

- conferma le misure protettive già iscritte nel Registro delle Imprese per quattro mesi dalla data della loro iscrizione con il ricorso (9.4.2026) e quindi fino al 7.8.2026 e per l'effetto DISPONE
- il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società;
- la sospensione delle azioni di adempimento e delle decadenze;
- il divieto di revoca unilaterale di affidamenti e contratti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori;
- la sospensione delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale per la durata delle misure;

concede le seguenti misure cautelari, e dispone, per la stessa durata indicata:

1. – l'inibizione dell'avvio o della prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sui beni ipotecati di proprietà di [REDACTED] e [REDACTED];
2. manda all'esperto di segnalare tempestivamente al Tribunale ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;
3. manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'esperto e del Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito.

Il decreto è trasmesso al Registro delle Imprese per l'iscrizione.

Si comunichi

Bari, 16/04/2026

Il Giudice

Assunta Napoliello